



seduta del 10/12/2018
delibera 1665

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 226 LEGISLATURA N. X

DE/PR/PSS Oggetto: Disciplina del servizio per l'Infanzia denominato
0 NC "Nido domiciliare", di cui alla L.R. 9/2003, art 6,
 comma 2, lettera g ter). Modifica alla DGR 1038/2012
Prot. Segr. relativa alla disciplina del servizio sperimentale
1791 "Nidi domiciliari" ai sensi della L.R. 9/2003,
 articolo 2, comma 1, lettera c)

Lunedì 10 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|------------------|-----------|
| - MORENO PIERONI | Assessore |
|------------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Disciplina del servizio per l'Infanzia denominato "Nido domiciliare", di cui alla L.R. 9/2003, art 6, comma 2, lettera g ter). Modifica alla DGR 1038/2012 relativa alla disciplina del servizio sperimentale "Nidi domiciliari" ai sensi della L.R. 9/2003, articolo, 2 comma 1, lettera c).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e sport, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Adeguare
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- Di modificare la DGR n.1038 del 9 luglio 2012 relativa alla disciplina del servizio sperimentale "Nidi domiciliari" ai sensi della L.R. 9/2003, articolo, 2 comma 1, lettera c, come di seguito indicato:
 - ✓ l'Allegato C) "Requisiti soggettivi degli operatori/trici domiciliari" alla DGR 1038/2012 è sostituito dall'Allegato 1) "Requisiti soggettivi degli educatori/educatrici" parte integrante della presente deliberazione;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldis)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".
- Regolamento Regionale 22 dicembre 2004 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9.”
- DGR n. 1700 del 19/12/2011: “Approvazione linee programmatiche per proseguimento sviluppo e consolidamento del sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia art. 2 lett a), Intesa tra Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane, in merito al riparto della quota del Fondo per le Politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie”
- DGR n. 1038 del 09/07/2012: “Disciplina del servizio sperimentale "Nidi domiciliari" ai sensi della L.R. 9/2003, articolo, 2 comma 1, lettera c) e determinazione dei criteri e delle modalità per la corresponsione di contributi alle famiglie che usufruiscono del Servizio, a valere sulla quota del fondo statale per le politiche della famiglia di cui all’intesa Stato-Regioni del 7 ottobre 2010”;
- DGR n. 1197 del 1/08/2012: “Approvazione del profilo professionale di "Operatore di nidi domiciliari" e del relativo standard formativo ai sensi dell'allegato "C", lettera b) della D.G.R. 1038 del 09/07/2012 recante "Disciplina del servizio sperimentale Nidi domiciliari ai sensi della L.R. n. 9/2003, articolo 2, comma 1, lettera c)”
- Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017:” Istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art 1, commi 180 e 181, lettera e), della L n. 107 /2015”
- LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”
- Decreto MIUR n. 378 del 9 maggio 2018 di istituzione dei corsi di specializzazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 65/2017
- Legge Regionale 28 agosto 2018, n.35: “Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti" e 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale”.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la deliberazione n. 1700 del 19/12/2011 la Giunta ha approvato le linee programmatiche per il perseguimento dello sviluppo e consolidamento del sistema di servizi socio – educativi per la prima infanzia attraverso l'utilizzo della quota del Fondo statale per le politiche per la famiglia.

Tali linee prevedevano, tra le altre cose, l'istituzione di un servizio sperimentale di "Nidi domiciliari", ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera c) della L.R. 9/2003, e con la DGR 1038/2012 la medesima Giunta ne ha disciplinato i requisiti strutturali ed organizzativi.

Inoltre quest'ultimo atto regolamentava l'accesso alla professione di operatore/trice di nido domiciliare e l'istituzione di specifici elenchi da tenersi a cura delle Province.

La sperimentazione si è conclusa ed i nidi domiciliari sono entrati nel novero dei servizi socio-educativi contemplati dall'art 6, comma 2 della LR 9/2003, così come modificato dall'art 30 della L.R n. 32/2014.

Nel frattempo lo Stato ha emanato la legge n. 107/15 sulla "buona scuola" ed i relativi decreti delegati previsti dall'art. 1 commi 180 e 181 della medesima legge, di cui, nello specifico, il Decreto Legislativo 65/2017.

Si ritiene pertanto necessario procedere subito alla modifica della deliberazione n. 1038/2012, per quanto concerne la figura professionale dell'educatore, al fine aggiornare la regolamentazione regionale allineandola alle disposizioni della normativa statale.

La nuova disciplina statale che riguarda i servizi all'infanzia si riferisce al succitato Decreto legislativo n. 65 del 13/04/2017 vigente al 31/05/2017, ai commi 594-601 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" vigente al 1/1/2018; al decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 378 del 9/05/2018 ed alla nota esplicativa del medesimo Ministero n. 14176 del 08/08/2018.

Il Decreto Legislativo 65/2017 istituisce il "Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni", e prevede, all'art 2, comma 3, lettera c, punto 3, una specifica formazione professionale derivante da peculiari corsi di studio che riguarda tutti i servizi educativi per l'infanzia, compreso il nido domiciliare.

La Legge 205/2017 integra tale disciplina, impartendo indicazioni relative alle esperienze lavorative, precedenti all'entrata in vigore della Legge stessa, utili per poter accedere al ruolo di educatore in tutti i servizi educativi 0- 3 anni.

Il Decreto e la nota esplicativa del MIUR forniscono ulteriori indicazioni circa corsi di formazione integrativi per il personale già formati o occupati.

E proprio la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, indicata dalla normativa di cui sopra, ha determinato la necessità di sostituire l'Allegato C) alla DGR 1038/2012 "Requisiti soggettivi degli operatori/trici domiciliari" allineandolo alla normativa statale intervenuta, mediante l'individuazione dei "Requisiti soggettivi degli educatori/educatrici" così come riportato nell'Allegato 1) al presente atto.

La normativa nazionale non richiama in alcun modo la necessità di istituire albi o elenchi professionali dedicati al personale operante nei nidi domiciliari, come invece previsto dal sostituendo Allegato C) alla DGR 1038 succitata.

Conseguentemente non possono trovare più applicazione gli elenchi provinciali attualmente costituiti; l'iscrizione agli stessi non rappresenterà più requisito indispensabile dell'educatore per il rilascio

19



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'autorizzazione al funzionamento del servizio da parte del Comune ove lo stesso ricade, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9/2003.

Il profilo professionale di "operatore di nido domiciliare" di cui all'Allegato C) alla DGR 1038/2012, revocato con il presente atto e sostituito dall'Allegato 1) alla presente deliberazione, è stato istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 1/08/2012: "Approvazione del profilo professionale di "Operatore di nidi domiciliari" e del relativo standard formativo ai sensi dell'allegato "C", lettera b) della D.G.R. 1038 del 09/07/2012 recante "Disciplina del servizio sperimentale Nidi domiciliari ai sensi della L.R. n. 9/2003, articolo 2, comma 1, lettera c)".

A fronte del riordino apportato dalla normativa nazionale precedentemente trattata, si ritiene che il profilo professionale in questione debba essere soppresso ed annullato il relativo standard formativo; il Servizio Regionale competente ha comunicato la disponibilità a provvedere alla revoca della DGR 1197/2012 sopra citata, a seguito dell'approvazione del presente atto.

L'approvazione del presente atto non comporta né comporterà alcun impegno di spesa a carico della Regione

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013.

PROPOSTA

Per le motivazioni sopra esposte, si propone l'adozione del presente atto deliberativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Beatrice Carletti)



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.

Il sottoscritto, dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Santarelli)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

Requisiti soggettivi degli educatori/educatrici

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera c) punto 3 del D.Lgs. 65/2017, il personale operante all'interno dei nidi domiciliari dovrà essere identificato con il termine di "educatore o educatrice" e non più di "operatori/trici domiciliari" di cui all'Allegato C) alla DGR 1038/2012.

Il medesimo Decreto ha disciplinato l'accesso alla professione di Educatore dei servizi educativi per l'infanzia statuendo all'art. 4, comma 1, lett. e): *"la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi dell'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università...(omissis)..."*.

Si precisa che quanto sopra vale a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'art. 14 comma 3 del succitato decreto. La medesima disposizione al successivo periodo aggiunge: *"Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto(31/05/2017)"*.

Relativamente ai crediti formativi universitari sono successivamente intervenuti il Decreto MIUR n. 378 del 09/5/2018 ed una circolare esplicativa MIUR n. 14176 del 8/8/2018, i quali hanno disciplinato l'organizzazione del corso di specializzazione a cui gli Atenei dovranno attenersi.

In attesa della completa attivazione degli specifici percorsi universitari, alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno prefigurare le casistiche specifiche che, da una lettura del combinato disposto del Decreto MIUR n. 378/18 e della L. n. 205/2017, sono abilitanti all'esercizio della professione di cui trattasi.

In particolare hanno validità, ai fini dell'accesso alla professione di Educatore dei servizi educativi per l'infanzia (nidi di infanzia, centro per l'infanzia, nidi domiciliari) le seguenti fattispecie:

- Diploma di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi dell'infanzia, di cui al Decreto MIUR n. 378 del 09/05/2018;
- Diploma di Laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo infanzia di cui al Decreto MIUR del 26 maggio 1998 unitamente a successivo corso di specializzazione per 60 crediti formativi universitari di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 65/2017 così come previsto all'art. 3 del Decreto MIUR n. 378 del 09/05/2018;
- Diploma di Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria classe LM-85bis e successivo corso di specializzazione per 60 crediti formativi universitari di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 65/2017;
- Titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienza della formazione primaria LM -85bis, pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivo 60 CFU, se conseguiti precedentemente all'attivazione dei percorsi di cui al Decreto MIUR n. 378/2018;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Titoli riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale e a seguito dei quali è stato effettuato l'inserimento negli elenchi professionali degli operatori/trici di nido domiciliare;
- Titoli riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale di cui sopra, per i quali non è stato ancora effettuato l'inserimento negli elenchi professionali degli operatori/trici di nido domiciliare (ultime istanze pervenute);
- Ai sensi dell'art. 1 comma 598 della L. n. 205/2017, coloro che alla data di entrata in vigore della medesima legge (1 gennaio 2018) siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594 della stessa legge, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio;
- Ai sensi dell'art. 1 comma 599 della L. n. 205/2017, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di 12 mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/00, possono continuare ad esercitare detta attività, senza che questo determini in alcun caso l'acquisizione del titolo di educatore.

In via transitoria, ai sensi dell'art. 1 comma 597 della L. n. 205/2017, possono accedere al corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti universitari nelle discipline di cui al comma 595 della medesima legge, da intraprendere entro 3 anni dalla data in vigore della stessa (01/01/2018), coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) Inquadramento nei ruoli delle PA a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) Svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/00;
- c) Diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

Si precisa che l'attività di educatore, svolta precedentemente all'entrata in vigore della Legge 205/2017, è da ritenersi valida ai fini delle disposizioni sopra richiamate solo se espletata in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale vigente al momento.

Sulla base del possesso dei requisiti di cui sopra, verranno rilasciate dai Comuni le autorizzazioni al funzionamento di cui all'art. 14 della L.R. 9/2003 e all'art. 21 del R.R. n. 13/2004.